



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00542/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00, con l'obbligo di disputare due gare con lo stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori;

- al R.G. ricorsi n. 62/2018, presentato, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l'ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;

- al R.G. ricorsi n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^a Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) - che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell'ammenda di € 25.000,00 e dell'obbligo di disputare due gare con lo stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori - ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l'obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.

Riunisce i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 64/2018 (Palermo/FIGC) e al R.G. ricorsi n. 62/2018 (Frosinone/FIGC) al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018 (Palermo/FIGC) per connesione oggettiva e soggettiva.

Conseguentemente, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, annulla con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.

Rigetta per il resto le doglianze di entrambe le ricorrenti, con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.

Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018 e, per l'effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese determinate in € 3.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, per ciascuna parte resistente.

La CSA provvederà a regolamentare le spese di giudizio all'esito del giudizio di rinvio con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 10 agosto 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 10 agosto 2018.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face